

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Krajowa Izba Odwoławcza — Polonia) — Esaprojekt sp. z o.o./Województwo Łódzkie**

(Causa C-387/14) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza — Capacità tecniche e/o professionali degli operatori economici — Articolo 48, paragrafo 3 — Possibilità di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti — Articolo 51 — Possibilità di integrare l'offerta — Articolo 45, paragrafo 2, lettera g) — Esclusione dalla partecipazione a un appalto pubblico per violazione grave)**

(2017/C 213/03)

Lingua processuale: il polacco

**Giudice del rinvio**

Krajowa Izba Odwoławcza

**Parti**

Ricorrente: Esaprojekt sp. z o.o.

Convenuto: Województwo Łódzkie

Con l'intervento di: Konsultant Komputer sp. z o.o.

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 51 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letto in combinato disposto con l'articolo 2 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che osta a che un operatore economico, dopo la scadenza del termine stabilito per il deposito delle candidature a un appalto pubblico, comunichi all'amministrazione aggiudicatrice, per provare che soddisfa le condizioni per la partecipazione a una procedura di appalto pubblico, documenti non contenuti nella sua offerta iniziale, come un contratto eseguito da un soggetto terzo e l'impegno di quest'ultimo di mettere a disposizione di detto operatore determinate capacità e risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.
- 2) L'articolo 44 della direttiva 2004/18, letto in combinato disposto con l'articolo 48, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva e con il principio di parità di trattamento degli operatori economici sancito all'articolo 2 di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che non consente a un operatore economico di far affidamento sulle capacità di un altro soggetto, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 3, della suddetta direttiva, sommando le conoscenze e l'esperienza di due soggetti che, singolarmente, non possiedono le capacità richieste per l'esecuzione di un determinato appalto, qualora l'amministrazione aggiudicatrice ritenga che l'appalto di cui trattasi sia indivisibile e che siffatta esclusione della possibilità di far valere le esperienze di più operatori economici sia connessa e proporzionata all'oggetto dell'appalto di cui trattasi, il quale deve pertanto essere eseguito da un unico operatore.

- 3) L'articolo 44 della direttiva 2004/18, letto in combinato disposto con l'articolo 48, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva e con il principio di parità di trattamento degli operatori economici sancito all'articolo 2 di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che non consente a un operatore economico, che partecipi singolarmente a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, di fare affidamento sull'esperienza di un raggruppamento di imprese, di cui abbia fatto parte nell'ambito di un altro appalto pubblico, qualora non abbia effettivamente e concretamente partecipato all'esecuzione di quest'ultimo.
- 4) L'articolo 45, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2004/18, che consente l'esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a un appalto pubblico segnatamente se si è reso «gravemente colpevole» di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice, deve essere interpretato nel senso che può essere applicato allorché l'operatore di cui trattasi si sia reso responsabile di una negligenza di una certa gravità, ossia una negligenza che può avere un'incidenza determinante sulle decisioni di esclusione, di selezione o di aggiudicazione di un appalto pubblico, e ciò a prescindere dalla constatazione di un comportamento doloso da parte di tale operatore.
- 5) L'articolo 44 della direttiva 2004/18, letto in combinato disposto con l'articolo 48, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva e con il principio di parità di trattamento degli operatori economici sancito all'articolo 2 di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che consente a un operatore economico di fare affidamento su un'esperienza facendo valere contemporaneamente due o più contratti come un unico appalto, a meno che l'amministrazione aggiudicatrice abbia escluso siffatta possibilità in virtù di criteri connessi e proporzionati all'oggetto e alle finalità dell'appalto pubblico di cui trattasi.

---

<sup>(1)</sup> GU C 431 dell'1.12.2014.

---

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 maggio 2017 — RFA International, LP/Commissione europea**

(Causa C-239/15 P) <sup>(1)</sup>

**(Impugnazione — Dumping — Importazione di ferrosilicio originario della Russia — Rigetto delle domande di restituzione di dazi antidumping pagati)**

(2017/C 213/04)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: RFA International, LP (rappresentanti: B. Evtimov, advokat, E. Borovikov, avocat e D. O'Keeffe, solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, P. Němečková e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La RFA International LP è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 270 del 17.8.2015.